

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2394

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, BUTTITTA, CAPRIA, DEL BASSO DE CARO,
LA GLORIA, MANCA, SAVINO, BARBALACE**

Delega al Governo
per la riforma delle accademie di belle arti

Presentata il 12 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento di pressanti allarmi e rinnovate attenzioni per la salvaguardia dei beni culturali del nostro Paese risulta inerzia colpevole la ormai quasi secolare disattenzione legislativa ai problemi delle accademie di belle arti, istituzioni tradizionalmente delegate all'insegnamento, alla moderna sensibilizzazione e alla permanente ricerca nel settore specifico.

Si tratta di un'inerzia penalizzante non solo per le istituzioni stesse ma anche per le tradizioni ed eredità culturali del nostro Paese, risultando l'Italia l'unico dei partners europei a presentarsi all'appuntamento del 1993 privo di percorsi formativi specifici a livello universitario, occupando così l'ultimo « gradino » di una scala reale, di cui dal primo Rinascimento al XIX secolo, ha costantemente mantenuto il vertice.

Le accademie di belle arti, infatti, pur riconosciute dall'articolo 33 della Costituzione quali istituzioni di alta cultura unitamente all'università, sono tuttora giuridicamente collocate in una inerte « terra di nessuno », di fatto interna alla fascia secondaria.

Conservando, uniche in Europa, un'ormai inconcepibile separatezza della formazione e della ricerca artistica dalle discipline umanistiche e scientifiche, le accademie di belle arti rilasciano agli studenti che già accedono agli studi accademici con un diploma di scuola secondaria superiore e che nel quadriennio accademico percorrono un iter di studi e di esami analogo a quello delle facoltà universitarie, un secondo diploma non parificato alle lauree universitarie; questo fatto li esclude da molti concorsi e li penalizza rispetto ai loro colleghi europei per i quali

agli analoghi diplomi è riconosciuto il livello di laurea.

Si arriva all'assurdo che a molti concorsi direttivi presso sovrintendenze, musei, enti lirici, eccetera, per l'accesso ai quali è ormai normalmente richiesto un diploma di laurea, potranno d'ora in avanti concorrere i diplomati nelle accademie di Atene, Madrid, Monaco, Londra, e così via, e saranno esclusi i diplomati nelle nostre accademie di Stato, circostanza resa ancor più assurda dal fatto che sempre più numerose risultano le domande e le presenze di studenti stranieri per i corsi di specializzazione presso le accademie italiane, tradizionalmente considerate all'avanguardia in settori di insegnamento e di ricerca riferiti alle arti figurative, plastiche e sceniche.

La maggior parte delle accademie di belle arti italiane hanno una tradizione ed una funzione secolare spesso più antiche di quelle di molti istituti universitari.

I nostri studenti godono del presalario, hanno i voti in trentesimi e il diploma in centodecimi, sostengono un numero di esami analogo, se non superiore, a molte facoltà universitarie e sostengono un'«esame-tesi» finale.

Il diploma di accademia permette inoltre l'accesso a ventisette corsi abilitanti all'insegnamento contro i cinque di lettere ed i sei di filosofia.

Una nuova collocazione delle accademie negli organismi universitari determinerebbe inoltre quel dipartimento di arti visive sinergicamente utile ad architettura e ad altre facoltà.

In prospettiva è inoltre prevista la formazione universitaria di tutto il futuro personale docente (legge 19 novembre 1990, n. 341).

Alla luce di quanto premesso risulta pertanto improcastinabile una innovativa riforma delegata al Governo, che sancisca prioritariamente la collocazione delle accademie nell'Università, e pertanto nelle competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come già a suo tempo attuato per il settore di architettura.

Risulterà opportuna una maggiore attenzione, anche in questo delicato ma doveroso passaggio, per garantire alle accademie riformate ed ai nuovi indirizzi di ricerca nel campo delle arti, la specificità dei processi formativi e didattici tradizionalmente integratisi tra approfondimenti teorici e sperimentazioni progettuali e creative di laboratorio.

Solo così si potranno dotare le Accademie di belle arti degli strumenti legislativi e autonomia amministrativa e didattica in grado di favorire un reale rinnovamento culturale e operativo atto a rispondere alle pressanti e giustificate attese degli operatori interni ad esse ed agli interessi del nostro Paese, per la salvaguardia delle sue eredità e tradizioni culturali.

L'articolo 1 della presente proposta di legge delega il Governo ad adottare le norme di riforma delle accademie di belle arti e prevede la partecipazione all'elaborazione delle norme delegate di una speciale commissione di esperti, in modo da assicurare un più incisivo collegamento con la realtà delle accademie.

L'articolo 2 detta i criteri direttivi della riforma, che assegna alle accademie di belle arti il compito di promuovere e realizzare, nell'ambito dell'istruzione universitaria, le attività didattiche e di ricerca nel campo delle arti visive.

L'articolo 3 detta i principi fondamentali dell'ordinamento delle accademie, cui vengono attribuite personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, disciplinare, finanziaria ed amministrativa.

Ciascuna accademia provvederà quindi a definire il proprio ordinamento mediante lo statuto ed i regolamenti interni deliberati dagli organi accademici a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito (nella forma della richiesta motivata di riesame) da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le accademie organizzano le proprie strutture didattiche e di ricerca in indirizzi differenziati, raggruppati per omogenei fini di ricerca e di sperimentazione artistica, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa in materia di ordi-

namenti didattici universitari; i dipartimenti e le altre strutture di indirizzo previste dagli statuti potranno autonomamente accedere ai fondi per la ricerca universitaria e partecipare a programmi di ricerca, nazionali ed internazionali.

Le norme delegate definiranno poi le linee generali per la disciplina degli organi di governo delle accademie (direttore, senato accademico, consiglio di amministrazione, consigli di laurea e di dipartimento), demandando agli statuti la specificazione delle relative disposizioni organizzative. È invece demandata ad un separato provvedimento la definizione del nuovo ordinamento dei ruoli e delle carriere del personale docente, nonché delle modalità di inquadramento nei nuovi ruoli del personale attualmente in servizio presso le Accademie.

L'articolo 4 detta le norme sull'organizzazione didattica che i competenti organi accademici dovranno disciplinare nel quadro dell'ordinamento dei vari corsi di studio, da definire secondo le procedure previste dalla recente legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Le accademie potranno organizzare, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, sui piani di sviluppo delle università, corsi di laurea — di

durata quadriennale —, corsi di diploma universitario e corsi biennali di alta specializzazione *post lauream*.

L'articolo 5 condiziona l'accesso ai corsi di laurea presso le accademie di belle arti al possesso di un diploma rilasciato da una scuola secondaria superiore a conclusione di corsi di studio di durata quinquennale; norme specifiche dovranno essere previste per l'ammissione degli studenti stranieri. Un'apposita normativa di carattere transitorio dovrà poi definire le modalità per l'equiparazione dei titoli di studio attualmente rilasciati dalle accademie al nuovo diploma di laurea.

L'articolo 6 prevede l'integrazione del Consiglio universitario nazionale con un'adeguata rappresentanza del personale, docente e non docente, e degli studenti delle accademie delle belle arti, ridefinendo in parallelo l'attuale rappresentanza degli istituti di istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'articolo 7, infine, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge mediante ricorso agli stanziamenti previsti, in sede di legge finanziaria, per i piani di sviluppo delle università di cui alla legge n. 245 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle accademie di belle arti, nell'osservanza dei criteri direttivi e dei principi di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi saranno adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, e per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché di una speciale commissione composta da cinque esperti, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e comprendente altresì due esperti designati dal corpo docente delle accademie di belle arti.

ART. 2.

(Criteri direttivi per la riforma delle accademie di belle arti).

1. L'istruzione per le arti visive è impartita nell'ambito degli studi universitari presso le accademie di belle arti, il cui fine è quello di promuovere e realizzare lo sviluppo delle arti e della ricerca connessa, nonché una elevata specializzazione e l'insegnamento delle arti visive.

2. Nei decreti legislativi devono essere indicati i criteri di massima per l'individuazione dei settori della progettazione e della produzione nei quali ciascuna acca-

demia può realizzare lo sviluppo della ricerca, della cultura e della specializzazione artistica, tenuto conto delle specifiche tradizioni e vocazioni locali, nonché delle possibilità di occupazione nei settori medesimi.

ART. 3.

(Principi fondamentali dell'ordinamento delle accademie di belle arti).

1. Le accademie di belle arti, al pari delle università, sono dotate di personalità giuridica, di autonomia didattica, scientifica, disciplinare, finanziaria ed amministrativa, e adottano un ordinamento autonomo con propri statuti e regolamenti interni.

2. Gli statuti ed i regolamenti interni delle accademie sono deliberati dagli organi competenti a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame; in assenza di rilievi, essi sono emanati dal rettore.

3. Le accademie svolgono attività didattica e di ricerca e organizzano le relative strutture in indirizzi differenziati, per omogenei fini di ricerca e di sperimentazione artistica, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

4. Ai dipartimenti di indirizzo e agli istituti statutariamente previsti nelle accademie, è data facoltà, per le proprie finalità di ricerca:

a) di accedere ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) di partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e privati e da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le accademie possono stipulare, nei limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere, eminenti per qualificazione artistica e professionale.

6. L'ordinamento dei ruoli e la strutturazione delle carriere del personale docente saranno definiti con provvedimento apposito e distinto con il quale saranno altresì determinate le modalità di inquadramento nei nuovi ruoli del personale attualmente in servizio presso le accademie, compreso il personale precario che abbia prestato servizio per almeno tre anni alla data del 28 febbraio 1993.

7. I decreti legislativi definiscono l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo delle accademie, prevedendo il direttore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio di laurea e i consigli di dipartimento. È fatta salva la potestà delle singole accademie di stabilire le competenze e la composizione degli organismi di governo attraverso propri statuti proposti dal senato accademico, ferme restando le norme vigenti relative agli organismi universitari.

8. È altresì data facoltà alle accademie che dispongono di un qualificato patrimonio artistico di istituire strutture per la conservazione di tale patrimonio, al fine di promuovere iniziative espositive e culturali necessarie e funzionali alle didattiche dei vari corsi di studio.

ART. 4.

(Organizzazione degli insegnamenti e modalità d'accesso alle accademie di belle arti).

1. Gli insegnamenti da impartire in ogni singolo indirizzo sono stabiliti dal relativo consiglio di dipartimento di indirizzo, con l'approvazione del senato accademico, nel quadro dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea, da definire secondo la procedura prevista dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I corsi di studio hanno durata quadriennale e si concludono con il conseguimento del corrispondente diploma di laurea.

3. I decreti legislativi, nel rispetto del vigente ordinamento universitario, attribuiscono alle accademie di belle arti la facoltà di istituire corsi di laurea breve e corsi biennali, successivi alla laurea, di alta specializzazione, ai quali si accede per concorso, previo possesso del relativo titolo di laurea per la arti visive e di un diploma di laurea coerente.

4. I decreti legislativi indicheranno in linea di massima il numero di insegnamenti di ciascun indirizzo nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla presente legge. Ciascuna accademia stabilisce gli insegnamenti d'indirizzo da attivare nella propria sede, riferendosi alle proprie tradizioni artistiche ed alle esigenze e prospettive del mondo culturale ed artistico-professionale.

5. La durata e le modalità degli insegnamenti specifici ad ogni dipartimento di indirizzo sono fissate dallo statuto e dai regolamenti interni di ogni singolo istituto.

6. L'istituzione dei corsi e delle scuole di cui al presente articolo avviene secondo le procedure dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245.

ART. 5.

(Accesso ai corsi di laurea e riconoscimento dei titoli di studio pregressi).

1. L'accesso ai corsi di laurea delle accademie di belle arti è subordinato al possesso di un diploma di istruzione di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito a conclusione di corsi di studio di durata quinquennale. Norme specifiche disciplinano l'ammissione e la frequenza da parte di studenti stranieri.

3. Norme transitorie definiranno le modalità per ottenere l'equiparazione dei precedenti titoli di studio al nuovo diploma di laurea.

ART. 6.

(Rappresentanze nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione).

1. I decreti legislativi devono prevedere, in relazione alla riforma delle accademie di belle arti, l'integrazione del Consiglio universitario nazionale con un numero rappresentativo di membri eletti dal personale docente e non docente e dagli studenti degli istituti superiori delle arti visive. Conseguentemente l'attuale rappresentanza degli istituti d'istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione sarà riferita soltanto alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria nonché ai conservatori di musica e all'Accademia nazionale di danza.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. I decreti legislativi dovranno prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli stanziamenti attualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e destinati alle accademie di belle arti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per i piani di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.